

#### 8.2.9.3.3. 10.1.3 Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

##### 8.2.9.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Come evidenziato nell'analisi SWOT, tra i punti di forza si trova la presenza di ambienti agrari e pastorali di elevato pregio ambientale e paesaggistico; la stessa analisi tuttavia evidenzia come in generale vi sia un forte rischio di perdita di biodiversità e di degrado paesaggistico dei territori rurali in ragione di una progressiva riduzione di alcune colture o di pratiche agricole tradizionali di tali ambienti. Vi è il rischio dell'avanzamento del bosco o un'intensificazione della gestione, in entrambi i casi con effetti negativi sulla biodiversità, in particolare nelle zone dove non vi sono margini di redditività tali da consentire il permanere di pascoli gestiti in maniera tradizionale. Infatti i pascoli ed i prati-pascolo hanno un notevole valore naturalistico e il grande numero di specie in essi presenti è stato favorito dall'attività antropica mediante il mantenimento di pratiche agricole tradizionali.

I pascoli sono importanti per la biodiversità proprio grazie alla loro varietà poiché forniscono cibo e rifugio per piccoli mammiferi e invertebrati, la cui presenza richiama numerose specie di rapaci e altri uccelli tipici di questi ambienti. La larga varietà di nicchie che si vengono a creare con la corretta gestione dei pascoli può essere colonizzata da range diversi di piante, farfalle, bombi e altri insetti.

Risulta quindi necessario proteggere l'integrità e la qualità ecologica dei sistemi pascolivi e prativi della Toscana, in quanto elementi funzionali al mantenimento soprattutto della biodiversità,

I pascoli in Toscana costituiscono, inoltre, un'importante caratteristica paesaggistica. Infatti i pascoli presentano un'ampia diffusione su tutto il territorio regionale del quale rappresentano un importante elemento di distinzione. Tuttavia, a seguito della progressiva riduzione delle pratiche agricole tradizionali, il paesaggio si va lentamente modificando con conseguente aumento di uniformità ambientale e perdita dell'alternanza di aree chiuse a bosco e aree aperte a pascoli che ne aumentano il valore percettivo.

Oltre agli effetti diretti sulla biodiversità delle specie e sul paesaggio, la loro corretta gestione fornisce anche una serie di servizi ecosistemici come il mantenimento della fertilità del suolo, la fissazione del carbonio, il controllo biologico naturale.

Con la presente operazione si intende:

- azzerare l'apporto di input chimici nelle aree a pascolo
- gestire in maniera corretta l'apporto di fertilizzanti organici (letame) evitando accumuli
- migliorare la distribuzione del bestiame al pascolo evitando fenomeni di erosione, sottosfruttamento o sovraccarico
- contenere lo sviluppo di specie arbustive invadenti
- *ridurre il disturbo per l'avifauna nidificante*

Gli impegni sono i seguenti:

- divieto di diserbo chimico
- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa

- divieto di fertilizzazione chimica
- divieto di trasemina
- eliminazione meccanica e/o manuale delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, con asportazione di tutto il materiale di risulta (al di fuori del periodo riproduttivo dell'avifauna: marzo-settembre)
- *escluso il pascolo con suini e ungulati selvatici allevati*
- *carico massimo di bestiame pari a 1,5 UBA per ha di SAU aziendale*
- *carico annuale compreso tra 0,2 e 0,8 UBA/ha di pascolo in siti Natura 2000 e 1,0 nelle altre zone (in caso di pascolo stagionale il carico è parametrato di conseguenza)*
- *obbligo, nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4, di almeno uno sfalcio annuo*
- *obbligo di utilizzo di macchine munite di barre di involo per l'effettuazione degli sfalci*
- *allestimento di punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA*
- *divieto di accumulo di letame nelle zone di maggiore sosta del bestiame*
- *apporto massimo di letame fino ad un massimo di 68 kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 kg/ha nelle altre zone*
- *obbligo di registrazione delle operazioni colturali e delle movimentazioni dei capi al pascolo sul registro aziendale (non remunerato)*

Nei siti Natura 2000 dove gli strumenti di gestione relativi prevedano il divieto di pascolamento, nessun premio verrà corrisposto.

*Lo sfalcio (obbligatoriamente con le barre di involo) può essere praticato anche per range di carico superiori a quelli indicati per mantenere il pascolo in buone condizioni.*

L'operazione contribuisce al soddisfacimento del fabbisogno 11 e al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 4a) soprattutto nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale e indirettamente anche alla Focus Area 4c.

L'operazione quindi è collegata ai temi trasversali Ambiente, Cambiamenti climatici, e Innovazione come evidenziato nel par. Descrizione generale della misura 10.

La determinazione del premio per l'adesione da parte del beneficiario alla presente operazione e ad altre operazioni o misure ha tenuto conto, al fine di evitare sovracompenzazioni, degli impegni remunerati e sovrapponibili sia in modo puntuale (stesso impegno) o generico (impegni puntuali rispetto ad impegni raggruppati in una unica voce di costo). Pertanto nel caso in cui gli impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio è determinato tenendo conto degli eventuali impegni sovrapponibili e remunerati. In altri casi la combinazione delle operazioni è aziendale ma non sulla stessa superficie per cui non si pone un problema di sovracompenzazione.

*L'operazione prevede un impegno quinquennale che può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

L'operazione 10.1.3 può essere adottata congiuntamente a livello aziendale con le seguenti operazioni/misure che prevedono un premio a superficie: 10.1.1, 10.1.2, 10.1.5 e 11 (cfr. tabella sottostante).

Nel caso in cui impegni diversi insistano sulla medesima superficie, il premio può essere combinato secondo

il criterio descritto nel paragrafo Importi e aliquote di sostegno.

#### Inverdimento

Gli impegni previsti all'interno dell'operazione 10.1.3 "Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali" si configurano come simili agli obblighi di cui all'art. 43 del Reg. UE 1307/2013 "Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente", limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

La metodologia di calcolo pertanto considera come baseline il divieto di conversione dei prati permanenti/pascoli per evitare il rischio del doppio pagamento.

		Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali - 10.1.3	combinazione dei premi sulla stessa superficie
10.1.1	Conservazione del suolo e della sostanza organica	o	NO
10.1.2	Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici	o	NO
10.1.4	Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità	o	NO
10.1.5	Coltivazione delle varietà adattate alle condizioni locali a rischio di estinzione	o	NO
11	Agricoltura biologica	X	SI

X                   sovrapponibile sulla stessa superficie  
 o                   sovrapponibile sulla stessa UTE ma non sulla stessa superficie  
 -                   non sovrapponibile sulla stessa UTE

Tabella 8.2.9.3.1.1\_combinazione degli impegni\_10.1.3

#### 8.2.9.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie aziendale soggetta ad impegno, pertanto il premio è riferito ad ha di pascolo interessato dall'operazione nel rispetto degli importi previsti dall'allegato II al Reg. UE n.1305/2013

L'ammontare del premio è calcolato in base ai maggiori costi derivanti dall'attuazione degli impegni sopra indicati, modulati secondo il livello di impegni.

*L'operazione prevede un impegno quinquennale che può essere annualmente prorogato fino al raggiungimento di 7 anni. In ogni caso a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. Per i nuovi impegni assunti a partire dal 2021, è stabilita una durata di un anno, elevabile fino ad un massimo di tre anni.*

#### 8.2.9.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Reg. UE n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. Titolo VI "Condizionalità" e allegato II dello stesso.

Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e Delibera di Giunta regionale di recepimento.

#### 8.2.9.3.3.4. Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

#### 8.2.9.3.3.5. Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto all'ordinarietà e alla baseline.

#### 8.2.9.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Sono ammissibili i pascoli ed i prati-pascolo all'interno del territorio della Regione Toscana. Sono escluse le "aree forestali" come definite dal comma 9, art. 3 della L.R. n. 39/2000 e s.m.i.

Superficie a impegno: almeno il 40% della superficie a pascolo; la superficie a premio non può essere

inferiore a 2 ha.

L'azienda deve possedere e mantenere una consistenza minima di stalla di almeno 5 UBA.

Per *il calcolo della* consistenza di stalla e del carico di bestiame sono prese in considerazione le UBA aziendali date da bovini, ovicaprini, equini appartenenti a razze autoctone e suini appartenenti a razze autoctone.

Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella allegata.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Tabella 8.2.9.3.3.6\_Indici di conversione in UBA

#### 8.2.9.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione tengono conto di quanto emerso dall'analisi SWOT e di quanto indicato nei Fabbisogni, si riferiscono a elementi di natura territoriale ed al tipo di allevamento.

La priorità territoriale è attribuita in funzione:

- di particolari vincoli ambientali (aree Natura 2000, parchi o con particolare criticità ambientali, ZVN, aree a rischio erosione e frane)
- del grado di svantaggio (zona montana o soggetta ad altri svantaggi)

#### 8.2.9.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I livelli di premio secondo la combinazione con la misura 11 *o meno*, sono i seguenti:

- Premio per 10.1.3 = 130 euro/ha
- Premio per 10.1.3 in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha

Con le altre operazioni della misura 10 la combinazione è aziendale ma non sulla stessa superficie.

#### 8.2.9.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.9.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi nell'attuazione dell'operazione 10.1.3 sono collegati alle seguenti principali possibili criticità:

- Difformità di superficie soggetta da impegno
- Difformità del carico previsto
- Rispetto degli impegni previsti dall'operazione
- Gradualità delle riduzioni per le inadempienze
- Rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari
- Attività di controllo del soggetto preposto

##### 8.2.9.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

- Per le superfici ad impegno utilizzo del SIGC e telerilevamento e controlli in campo
- Per il carico, verifica del numero dei capi tramite anagrafe zootecnica (BDN)
- Per il rispetto degli impegni, produzione di documentazione presente in fascicolo aziendale (disponibilità di particolari macchine e/o fatture di contoterzisti, comunicazioni per l'utilizzo degli effluenti) e controlli in campo (presenza di abbeveratoi, asportazione accumuli di letame,



eliminazione arbusti)

- Per una corretta determinazione delle riduzioni ed esclusioni è necessario una particolare attenzione alla "pesatura" dell'inadempienza in termini di gravità, entità e permanenza dell'infrazione.
- Per il rispetto degli obblighi di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e fitosanitari incrocio con i risultati dell'attività di controllo svolti dagli OP per la condizionalità
- Tener conto delle risultanze dell'attività di controllo sul rispetto dei criteri di ammissibilità e degli impegni nella programmazione 2007-2013
- Tener conto delle osservazioni/raccomandazioni derivanti dagli Audit condotti dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti europea.
- Vigilanza sull'attività di controllo del soggetto preposto

#### 8.2.9.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite differenti tipologie di controllo:

1. Amministrativo sul 100% delle domande: attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell'Organismo Pagatore i beneficiari sono tenuti a caricare la documentazione che garantisce il presupposto per l'adesione alla misura e per l'adempimento degli impegni.
2. In loco: a) documentale - il controllore verifica i registri aziendali, le fatture di noleggio e acquisto e altra documentazione prevista da normative pertinenti; b) visivo - si sono individuati impegni più facilmente controllabili per loro natura e verificabili in un arco di tempo ampio.

#### 8.2.9.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono il divieto di conversione dei pascoli permanenti a livello di SM; dopo questa data entra in vigore l'obbligo di inverdimento (divieto di conversione dei pascoli permanenti in zone Natura 2000)

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica culturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal *Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n.1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013"*.

In allegato le tabelle riepilogative che comprendono gli impegni, la baseline, il rapporto con il primo pilastro, l'ordinarietà, il valore ambientale/agronomico, le modalità di verifica degli impegni e gli elementi di base per il calcolo dei premi.

**OPERAZIONE 10.1.3 – MIGLIORAMENTO DI PASCOLI E OLIVETI CON FINALITÀ AMBIENTALE/PAESAGGISTICHE**

IMPEGNI	GCO E BCAA CONDIZIONALITÀ NAZIONALE E REGIONALE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE O REGIONALE	INVERDIMENTO (REG. UE 1307/2013, ART. 43 E SEGUENTI) SOSTEGNO ACCOPPIATO (REG. UE 1307/2013, ART. 52)	ATTIVITÀ MINIMA	PERTINENTE PRATICA AGRICOLA ORDINARIA	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICICO	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI	COSTI AGGIUNTIVI E/O MINORI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto diserbo chimico</li> <li>- divieto di utilizzo di fitofarmaci per la difesa</li> <li>- divieto di fertilizzazione chimica</li> <li>- Divieto di trasemina</li> </ul>	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	<p>INVERDIMENTO:</p> <p>L'art. 45 del Reg. UE 1307/2013 e l'art. 15 del DM 6513 del 18/11/2014 prevedono che a livello di SM il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori non diminuisca in misura superiore al 5% rispetto ad una proporzione di riferimento determinata dagli SM nel 2015.</p> <p>SOSTEGNO ACCOPPIATO: Non pertinente</p>	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Per aumentare la redditività del pascolo vengono effettuate operazioni di fertilizzazione chimica e diserbo chimico soprattutto per il contenimento degli arbusti infestanti	Il non utilizzo di input chimici limita i fenomeni di contaminazione delle acque connessi all'impiego degli stessi, produce un effetto indiretto sulle emissioni di protossido di azoto e aiuta a tutelare la biodiversità vegetale e animale	<p>Controllo documentale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'assenza delle operazioni</li> </ul> <p>Controllo visivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assenza di evidenza di diserbo chimico e fertilizzazioni chimiche</li> </ul>	Non remunerato

Eliminazione delle piante arbustive infestanti a partire dal primo anno di impegno, con asportazione di tutto il materiale di risulta)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria consiste nell'eliminazione degli arbusti anche con mezzi chimici nei pascoli produttivi, in nessuna eliminazione (o meno frequente) nei pascoli poco produttivi	Il contenimento degli arbusti contribuiscono alla tutela della biodiversità, al controllo biologico naturale e alla conservazione del paesaggio dei territori su cui sono presenti i pascoli, soprattutto nelle zone Natura 2000	Controllo documentale: - disponibilità in azienda dei macchinari attraverso la banca dati per l'acquisto del gasolio agevolato o fatture delle ditte conto terzi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata. Controllo visivo: - assenza di arbusti o presenza degli stessi ad uno stadio vegetativo iniziale - negli habitat fuori Natura 2000, presenza degli arbusti nelle percentuali stabilite - disponibilità in azienda dei macchinari	Maggiori costi sono dovuti alla manodopera per gli impegni eliminazione degli arbusti
Carico massimo di bestiame pari a 1,50 UBA per ha di SAU aziendale	CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE Applicazione in ZVN – carico massimo 2 UBA/ha Applicazione in zone ordinarie – carico massimo 4 UBA/ha	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno). Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20" norme per	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede un carico massimo di 4 UBA/ha di SAU aziendale	Il carico indicato si ritiene adeguato per evitare accumulo di nitrati e punti localizzati di inquinamento	Controllo documentale: - SAU risultante nel SIGC dell'organismo pagatore - consistenze risultanti nell'anagrafe zootecnica (banca dati nazionale)	Non remunerato

2

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1\_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo– pagina2

		la tutela delle acque dall'inquinamento"						
Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 1,0 nelle zone fuori Natura 2000 (in caso di pascolo stagionale il carico è parametrato di conseguenza)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Il carico di bestiame non è omogeneo sul territorio regionale e secondo le zone e il tipo di pascolo può essere inferiore o di molto superiore al carico previsto dall'impegno	Il carico indicato si ritiene adeguato per evitare condizioni di sovrasfruttamento o sotto utilizzazione del cotico erboso	Controllo documentale: - superfici a pascolo e prato-pascolo risultanti nel SIGC dell'organismo pagatore - consistenze risultanti nell'anagrafe zootecnica (banca dati nazionale)	Non remunerato
Carico di bestiame (UBA/ha/anno) compreso fra 0,2 e 0,8 in zone Natura 2000 (in caso di pascolo stagionale il carico è parametrato di conseguenza)								
Nel caso in cui il carico di bestiame sia compreso tra 0,2 e 0,4 UBA/ha/anno, obbligo di uno sfalcio da effettuare con macchine munite di barre di involo	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Nei pascoli non è praticato ordinariamente lo sfalcio annuale	Lo sfalcio è opportuno nel caso di pascolamento insufficiente	Controllo documentale: - disponibilità in azienda di macchinari attraverso la banca dati per l'acquisto del gasolio agevolato o fatture delle ditte conto terzi - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata Controllo visivo: - altezza del cotico erboso compatibile con lo sfalcio - secondo l'epoca del controllo, presenza del materiale sfalcio - disponibilità in azienda dei macchinari	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera accessoria per lo sfalcio

3 di 5

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1\_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 3

Allestimento dei punti di abbeveraggio al pascolo in ragione di un rapporto di almeno 1 ogni 8 UBA	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede di assicurare una quantità di acqua adeguata al numero di animali ma senza alcun accorgimento circa il numero di punti di abbeveraggio al pascolo	Un numero adeguato di punti di abbeveraggio mitiga gli effetti negativi di un eccessivo calpestamento con conseguenze positive sul cotico erboso e sul contenimento dell'erosione	Controllo visivo: - presenza nel pascolo dei punti di abbeveraggio previsti	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per la corretta gestione dei punti di abbeveraggio
Divieto di accumulo di letame nelle zone di maggior sosta del bestiame  Sul pascolo, apporto di letame fino ad un massimo di 68 Kg/ha/anno di N organico nei siti Natura 2000 e 85 Kg/ha nelle altre zone	CGO1 Direttiva Nitrati 91/676/CEE  Applicazione in ZVN – carico massimo 2 UBA/ha  Applicazione in zone ordinarie – carico massimo 4 UBA/ha	Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati così come definiti dal Decreto interministeriale 7 aprile 2006 per quanto concerne il rispetto dei massimali di azoto al campo (340 Kg/ha/anno).  Regolamento regionale DPGR n.46/2008: "Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006 n.20" norme per la tutela delle acque dall'inquinamento"	Vedi sopra	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria non prevede la rimozione ed il corretto spandimento del letame sulla superficie del pascolo	L'eliminazione dell'accumulo di letame e lo spandimento dello stesso con una forte limitazione dell'apporto di azoto consentito limita fortemente le percolazioni nel terreno e fornisce un giusto apporto di sostanza organica al cotico erboso	Controllo documentale: - comunicazione per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali in merito all'operazione effettuata  Controllo visivo: - assenza di accumuli di letame nelle zone di maggior sosta del bestiame	I maggiori costi sono dovuti alla manodopera necessaria per la rimozione e lo spandimento del letame  L'apporto massimo di azoto non è remunerato

Impegni trasversali e condizioni di ammissibilità								
Tenuta e aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino	CGO 10 Reg. CE n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (obbligo della registrazione dei trattamenti)	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	La pratica ordinaria prevede l'obbligo della registrazione limitatamente all'utilizzo dei prodotti fitosanitari	Non pertinente	Presenza del registro e controllo dell'aggiornamento	Non remunerato
Percentuale minima soggetta ad impegno: almeno il 40% della superficie a pascolo Superficie minima (almeno 2 ha)	Non sussistono obblighi specifici in condizionalità rispetto a questo impegno	Non sussistono obblighi specifici nei requisiti minimi rispetto a questo impegno	Non pertinente	Rispetto dell'attività minima come dettagliata dal DM 6513 del 18 novembre 2014 e dal successivo decreto di attuazione	Non pertinente	Una superficie minima a impegno consente di dare un significato quantitativo all'impegno ambientale	Utilizzo del SIGC, del telerilevamento e del controllo in campo	Non remunerato

5 di 5

Tabella 8.2.9.3.2.10 -1\_Riepilogo degli elementi utili alla determinazione dei premi e al controllo – pagina 5

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si riportano le normative e gli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

- il requisito minimo relativo all'uso di fertilizzanti riguarda l'uso di effluenti zootecnici in zone ordinarie o non vulnerabili da nitrati prevede impegni di tipo amministrativo (comunicazioni, piano di concimazione) e tecnico (stoccaggio degli effluenti, rispetto dei massimali previsti di azoto organico per ettaro e divieti spazio temporali per l'utilizzo degli effluenti di allevamento) nel rispetto del DPGR n.46/2008 e s.m.
- *il requisito minimo stabilisce il rispetto di quanto previsto dal DPGR n.43/R/2018. "Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione".*

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figurano anche i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo e il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 del DM 180/2014.

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi da cui discendono:

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"

- il requisito minimo relativo all'uso di prodotti fitosanitari prevede impegni di tipo tecnico: attualmente verifica funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti da parte di un tecnico o struttura specializzata (dal 2016 controllo funzionale presso centri prova autorizzati)
- conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino territoriale su supporto cartaceo, informatico). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome.
- l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari
- rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato
- *rispetto delle disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari nelle aree di salvaguardia, a far data dalla loro perimetrazione, come stabilito dal "DPGR n.43/R/2018Regolamento di attuazione dell'articolo 28 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) - Disposizioni relative alle aree di salvaguardia: piano di utilizzazione per l'impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari e*

*dei fertilizzanti (PUFF) e disposizioni per la perimetrazione”.*

*Delibera GR 348 del 3 aprile 2018 “Disposizioni in merito al principio di precauzione per l’uso del glifosato”:*

- *per i contratti accesi a partire dal 2019, sussiste il divieto di utilizzo del principio attivo glifosato, nell’UTE oggetto di impegno, a partire dal 15 maggio 2021.*

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Per determinare il differenziale di reddito o i maggiori costi derivanti dall’introduzione degli impegni dell’operazione nelle aziende agricole, si utilizza una metodologia di analisi basata sul confronto fra una condizione di non adozione delle pratiche e degli impegni previsti ed una condizione di adesione all’operazione stessa, con il rispetto degli impegni e dei vincoli imposti ed il conseguente effetto sui redditi e sui costi.

La *baseline* in base alla quale viene incentrato il confronto è costituita dagli obblighi vigenti di condizionalità, delle norme per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche ed ambientali - BCAA, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti ed ai prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale ed infine gli obblighi pertinenti relativi alle "pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente" per il primo pilastro (inverdimento).

Gli impegni previsti per i pascoli all’interno dell’operazione si configurano come simili agli obblighi di cui all’art. 43 del Reg. UE 1307/2013 “Pagamento per le pratiche benefiche per il clima e per l’ambiente” (inverdimento), limitatamente al mantenimento dei prati permanenti (art. 45).

La metodologia di calcolo pertanto considera come baseline il divieto di conversione dei prati permanenti/pascoli per evitare il rischio del doppio pagamento.

Il pagamento annuale comprende voci frutto di analisi di casi di studio nell’ambito di progetti di ricerca della dell’Agenzia Regione per lo Sviluppo e l’Innovazione in Agricoltura – ARSIA (Bando ARSIA 1997 al 1999 “Contabilità Ambientale in Agricoltura; Bando ARSIA 2003-2005 "Sistemi informativi e



comunicazione per le politiche agroambientali”) e nei Progetti di Filiera PSR 2007-2013 della Regione Toscana (PIF CASET - Caratterizzazione agro-ambientale, socio-economica e territoriale del latte del Mugello, Capofila Mukki Latte; PIF BIOLEG - Diamo gambe all’agricoltura biologica, Capofila Azienda Bordoni Franco di Rapolano Terme) e tiene conto del costo delle operazioni per effettuare il mantenimento di tali elementi di conservazione del paesaggio.

Nelle voci di costo sono pertanto considerate le ore aggiuntive della manodopera e dell’uso dei macchinari per le seguenti voci:

- Taglio iniziale degli arbusti
- Asportazione/trinciatura annuale degli arbusti
- Spandimento del letame dalle zone con maggiore a quelle con minore concentrazione di bestiame
- Allestimento di punti abbeverata (solo costi variabili – maggiore impegno di gestione)
- Sfalcio annuale

La minore redditività dei pascoli con il divieto di utilizzo di input chimici si ritiene compensata dal risparmio dovuto al mancato acquisto e alla mancata distribuzione degli stessi.

Per le aziende beneficiarie della misura 11, il premio combinato tiene conto del fatto che una corretta gestione del pascolo biologico sia già praticata dall’azienda. Gli importi dei premi combinati sono riportati nel paragrafo “Importi e aliquote di sostegno”.

Per la bibliografia si veda il box di approfondimento.

### **Bibliografia di riferimento**

Bianco P., Forconi V., Lazzerini G., Madrone S., Vazzana C., Vinci C., 2010. Aree Agricole ad alto valore naturalistico (HNV): dall'individuazione alla gestione. Manuali e linee guida: 62/2010, Ed. © ISPRA, MLG ISBN 978-88-448-0455-8.

EEA, 2004. High Nature Value Farmland: Characteristics, Trends and Policy Challenges. European Environment Agency, Copenhagen.

Lazzerini G., 2001. Paragrafi 2.1-2, 3.1-2, 4.2.2-3, 5.3.2, 6.1-3-4, 4.1 con Rovai, M. In: Buiatti, M., Cecchi, R., Brunori, D., Franchini, D., Omodei-Zorini, L., Saba, R., Spugnoli, P., Vazzana, C., Androni, L., Lazzerini, G., Pacini, G.C., Rovai, M., Bellini, L., Cecchi, B., Sacchetti, P., Giannini, A., Belli, B., Calistri, L., Failoni, M., Rossi, G. 2001. Contabilità ambientale in agricoltura – Toscana. Il Sole 24 ORE Spa, Roma, Italia, 82 p.

Lazzerini G., Dibari C., Pacini C.G., Migliorini P., Moschini V., Merante P., Vazzana C., 2014. L'individuazione e la gestione delle aree agricole ad alto valore naturale – il caso di studio della Toscana. Convegno Nazionale della Società Italiana di Agronomia XLIII, 17-19 settembre 2014, Scuola Superiore S. Anna di Pisa.

Lazzerini G., Dibari C., Pacini C.G., Migliorini P., Moschini V., Merante P., Vazzana C. Comparing different approach for the identification of agro-ecosystem and habitat on the high nature value farmland in Tuscany, Italy (in press Italian Journal of Agronomy).

Lomba et al., 2014. Mapping and monitoring High Nature Value farmlands: Challenges in European landscapes. *Journal of Environmental Management* 143, 140-150.

Moschini V., Lazzerini G. Vazzana C., 2014. Seminario 5 maggio 2014 Rapolano Terme, Progetto di Filiera BIOLEG - Diamo gambe all'agricoltura biologica.

Omodei Zorini L., Lazzerini G., Vazzana C., Rovai M., Iacoponi L., Brunori G., Gorelli S., Bozzoli T., Casini L., Lombardi G., Franciosi C., Menghini S. Rapporto finale ricerca Bando di ricerca 2002 – 2006, “Sistemi Informativi e Comunicazione per le Politiche Agroambientali”

Paracchini M.P., Petersen J.E., Hoogeveen Y., Bamps C., Burfield I, Van Swaay C, 2008. High Nature Value Farmland in Europe An estimate of the distribution patterns on the basis of land cover and biodiversity data - EUR 23480 EN – 2008

Regione Toscana, 2013. Strategia regionale per la biodiversità, Piano ambientale ed energetico regionale (PAER), Risultanze del lavoro per la costruzione del “PAER-Aree protette e Biodiversità” in attuazione della Strategia nazionale per la biodiversità e secondo la Convenzione tra Regione Toscana – Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare e WWF Italia (2008 -11)

Vazzana C., Lazzerini G., 2014. Seminario 5 giugno 2014 Borgo San Lorenzo, Progetto di Filiera CASET - Caratterizzazione agro-ambientale, socio-economica e territoriale del latte del Mugello

